



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 24 luglio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Perugia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O.69/2023: Elenco delegati alle vendite. Requisiti.

L'Ordine di Perugia chiede se un iscritto nella sezione B dell'Albo possa o meno essere ammesso nell'elenco dei Delegati alle Vendite presso il Tribunale competente.

Poiché l'Ordine si appresta alla valutazione delle istanze presentate e un delegato dell'Ordine sarà parte integrante del Comitato costituito all'uopo presso il Tribunale, l'Ordine chiede un chiarimento in tal senso, richiamando il Pronto Ordini 101/2021 – Attività professionali esercitabili dagli iscritti nella sez. B – il che sembrerebbe non precludere la specifica attività oggetto del menzionato PO, benché non prevista nell'Ordinamento.

Con riferimento al quesito si osserva, preliminarmente, che il PO 101/2021 si riferisce al precipuo caso della possibilità di redigere perizie di stima per rivalutazione dei beni aziendali ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020. Le disposizioni del d.l. n. 104/2020 non precisano le competenze tecniche e professionali richieste ai redattori della perizia di stima.

Per quanto attiene al delegato alle vendite, giova osservare come, in plurime disposizioni normative si faccia riferimento anche ai requisiti di professionalità che lo stesso deve possedere. L'art. 534- bis c.p.c. e l'art. 591 – bis c.p.c. specificano che le operazioni di vendita possono essere delegate a un notaio o a un avvocato ovvero a un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Tale ultima disposizione, come è noto, precisa, al comma 3, che possono ottenere l'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali.

Secondo quanto previsto nell'art. 179-ter, comma quinto, disp. att. c.p.c., i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Con riferimento alle competenze specialistiche richieste ai professionisti che intendono iscriversi nell'elenco è doveroso evidenziare, che l'art. 179 - ter disp. att. c.p.c. annovera gli avvocati specialisti in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144: questi ultimi vantano il diritto di chiedere l'inclusione nell'elenco senza necessità di dimostrare lo svolgimento dei dieci incarichi di delega o la partecipazione in modo continuativo e proficuo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

Ciò posto, le disposizioni recate dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. devono essere coordinate con quelle recate dall'art. 1 del d.lgs. 139/2005.

Puntualizzando quanto previsto nell'art. 1, comma 1 e nel comma 2, dove si menzionano attività per cui gli iscritti all'albo vantano competenze tecniche generali, il comma 3, lett. i), della medesima disposizione riconosce ai soli iscritti nella sezione A Commercialisti dell'albo la competenza tecnica per il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell'esecuzione.

La previsione ha una sua coerenza, dal momento che l'attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all'iscritto al nostro albo, all'avvocato e al notaio. Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito, tra l'altro, una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale.

Pertanto, vista la necessità di garantire che i professionisti che si rendono disponibili ad assumere tali incarichi, pur nella consapevolezza della diversità degli ordinamenti professionali che regolano le rispettive professioni, possano vantare quantomeno titoli di studio di base uniformi, viste le responsabilizzanti funzioni che discendono dall'essere ausiliari del giudice delegato nella vendita dei beni oggetto di espropriazione, considerate le previsioni recate dall'art. 179-ter disp. att. c. p.c. in ordine alle modalità di documentazione delle competenze tecniche dei professionisti che chiedono l'iscrizione nell'elenco dei delegati, cui si sottraggono gli avvocati specialisti nella materia dell'esecuzione forzata, andando in tal modo ad avvalorare la tesi che nella delega alle vendite nell'ambito del processo esecutivo è comunque opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti e considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. i) del d.lgs. n. 139/2005, si ritiene che solo l'iscritto alla sezione A dell'albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite.

Con i migliori saluti,

Elbano de Nuccio

